



ELETTROVIT s.r.l.

## PROCEDURE AZIENDALI

RIF. UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018  
– UNI CEI EN ISO 50001:2018 - UNI CEI 11352:2014 – UNI ISO 37001:2016

PA 08.10

REV. 3

### Segnalazioni

# PA 08.10

## “SEGNALAZIONI”

Rev.	Descrizione	Redazione	Verifica	Approvazione	Data
0	Emissione				01/12/2017
1	Rimissione per aggiornamento riferimenti normativi nel cartiglio				27/02/2020
2	Adeguamento normativa Whistleblowing				11/12/2023
4	<b>Predisposizione piattaforma Whistleblowing</b>				<b>04/03/2024</b>

 <b>ELETTROVIT s.r.l.</b>	<p align="center"><b>PROCEDURE AZIENDALI</b></p> <p>RIF. UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018  – UNI CEI EN ISO 50001:2018 - UNI CEI 11352:2014 – UNI ISO 37001:2016</p>	PA 08.10	REV. 3
<p align="center"><b>Segnalazioni</b></p>			

## SEGNALAZIONI

### 1. Scopo

La presente procedura regola il processo di segnalazione illeciti da parte di chiunque, lavoratori dipendenti e terzi (clienti, fornitori, ex dipendenti, soci in affari, consulenti, ecc.), dalla manifestazione della stessa, alla ricezione, analisi e trattamento da parte di personale aziendale adeguatamente formato, garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.

### 2. Applicabilità

Le disposizioni contenute nella presente procedura si applicano a tutti i lavoratori e le parti interessate che, in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione, intendano segnalare illeciti (atti di corruzione, tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi carenza o violazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione).

La nuova disciplina di whistleblowing, dettata dal Decreto Legislativo n. 24/2023, si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1).

In particolare, le segnalazioni possono avere a oggetto le violazioni riepilogate di seguito, in linea con quanto emerge dalle LG ANAC:

- violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE (quali illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE;
- violazione della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231;
- violazioni della normativa europea.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del whistleblowing le segnalazioni:

- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica);

Le contestazioni escluse non sono, pertanto, considerate segnalazioni whistleblowing e, quindi, verranno trattate come segnalazioni ordinarie attraverso la procedura già in precedenza adottata.

### 3. Definizioni

**Segnalazione:** informazione, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte

 <b>ELETTROVIT s.r.l.</b>	<p align="center"><b>PROCEDURE AZIENDALI</b></p> <p>RIF. UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018  – UNI CEI EN ISO 50001:2018 - UNI CEI 11352:2014 – UNI ISO 37001:2016</p>	PA 08.10	REV. 3
<p align="center"><b>Segnalazioni</b></p>			

ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove) e su comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, compreso le fasi di selezione e precontrattuali o in altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto che ledono l'interesse e/o l'integrità aziendale.

**Segnalazione verificabile:** qualora, considerati i contenuti della segnalazione, sia possibile in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

**Segnalazione non verificabile:** qualora, considerati i contenuti della Segnalazione, non sia possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla fondatezza o meno dei fatti o circostanze segnalati.

**Segnalazione anonima:** Segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

**Segnalazione in malafede:** Segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi comprovanti la malafede del segnalante, fatta allo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona e/o società segnalata.

#### 4. Responsabilità

Le responsabilità del processo di valutazione delle segnalazioni pervenute è del Responsabile della Compliance (RDC) in collaborazione anche con l'Alta Direzione e l'Organismo di Vigilanza (OdV) del Modello di prevenzione reati ex 231/01, laddove ritenuto necessario.

Il RDC provvede a verificare la corretta implementazione della presente procedura ed ha costante accesso alle informazioni, dati ed evidenze necessari all'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio ed agli audit.

#### 5. Modalità operative

##### 5.1 Premessa

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche "Decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing).

L'obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

In riferimento al contenuto, le segnalazioni di cui sopra devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

 <b>ELETTROVIT s.r.l.</b>	<b>PROCEDURE AZIENDALI</b> RIF. UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018 – UNI CEI EN ISO 50001:2018 - UNI CEI 11352:2014 – UNI ISO 37001:2016	PA 08.10	REV. 3
<b>Segnalazioni</b>			

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

## 5.2 Ricezione delle segnalazioni e riservatezza

Elettrovit mette liberamente a disposizione di tutte le parti interessate un modulo di “Segnalazione per l'anticorruzione” (Mod. 08.10.01) da utilizzare per comunicare attività illecite, corruttive o fraudolente sul patrimonio aziendale e/o sull'informativa societaria, nonché eventi idonei a cagionare una responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto legislativo n. 231 del 2001.

Tale modulo è disponibile sia on line sul sito aziendale all'indirizzo [www.elettrovit.it](http://www.elettrovit.it) che presso le segreterie delle sedi dell'organizzazione.

Elettrovit, rende disponibili i seguenti canali di comunicazione:

- posta ordinaria (lettere raccomandate) presso l'indirizzo della sede legale dell'organizzazione;
- posta elettronica all'indirizzo [segnalazioni@elettrovit.it](mailto:segnalazioni@elettrovit.it) accessibile dal RDC e dall'Organismo di Vigilanza;
- cassetta postale ubicata nella guardiola c/o la sede legale dell'azienda;
- forma orale attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole (entro 10/15 giorni).
- Piattaforma Whistleblowing sul sito istituzionale, per garantire l'anonimato del segnalante.

La piattaforma “Whistleblowing” gestisce le segnalazioni in relazione al Modello Anticorruzione e al MOG 231, garantendo l'anonimato del segnalante, tramite l'utilizzo di una crittografia asimmetrica su contenuti e file allegati, con la possibilità di essere attivata tramite pc, smartphone e tablet.

Tutte le segnalazioni pervenute attraverso la piattaforma, sono inviate ad una mail aziendale ([segnalazioni@elettrovit.it](mailto:segnalazioni@elettrovit.it)) e in automatico indirizzate al responsabile del procedimento, che provvederà alla gestione.

E' previsto anche il canale di segnalazione esterna, predisposto dall'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) a cui si può ricorrere qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni del diritto UE.

Ad ogni modo i canali di segnalazione interna sono idonei ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa.

**N.B.** La segnalazione cartacea deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto

 <b>ELETTROVIT s.r.l.</b>	<p align="center"><b>PROCEDURE AZIENDALI</b></p> RIF. UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018 – UNI CEI EN ISO 50001:2018 - UNI CEI 11352:2014 – UNI ISO 37001:2016	PA 08.10	REV. 3
<b>Segnalazioni</b>			

della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura **“riservata al gestore della segnalazione”**.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) è necessario procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

Il monitoraggio sulla funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantita dal RDC che ne ha accesso insieme all'OdV.

Qualora RDC ritenesse opportuno contattare il segnalante al fine di acquisire chiarimenti e/o ulteriori dettagli circa i fatti segnalati, laddove ovviamente la segnalazione non fosse anonima, verrà garantita la totale riservatezza.

In ogni caso, quando Il RDC riceve una segnalazione, nell'istruzione e trattazione della stessa, garantisce la massima riservatezza sui soggetti segnalanti e sui fatti segnalati, utilizzando criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle segnalazioni.

E' d'obbligo che qualunque dipendente effettui una segnalazione non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione, da parte dei soggetti che a titolo diretto o indiretto possono risultare coinvolti dalla medesima segnalazione, né da parte dell'Alta Direzione.

I dipendenti tutti sono tenuti a segnalare ogni eventuale violazione, presunta o conclamata dei principi etici o di una qualsiasi Legge Anticorruzione, di cui siano venuti a conoscenza e che implichino la Società, un collega, un collaboratore od una terza parte, ivi comprese le richieste o le offerte di pagamenti indebiti da queste ricevute.

La mancata denuncia da parte di un dipendente di un'azione illecita nota o presunta della quale questi sia venuto a conoscenza, una volta accertata, sottoporrà di per sé il dipendente a possibili azioni disciplinari.

Laddove si verificano ipotesi di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione è opportuno che la segnalazione venga indirizzata direttamente al vertice aziendale oppure a un altro soggetto/ufficio che possano garantirne la gestione efficace, indipendente e autonoma, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina od anche effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.

All'atto della ricezione di una segnalazione, il gestore della segnalazione deve rilasciare al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa.

Nel caso, invece, di ricezione di segnalazioni anonime, anche alla luce delle indicazioni dell'ANAC, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, possono essere equiparate dall'impresa alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, possono essere trattate in conformità ai regolamenti interni implementati.

In ogni caso, le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata.

## 5.2 Trattamento

 <b>ELETTROVIT s.r.l.</b>	<b>PROCEDURE AZIENDALI</b> RIF. UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018 – UNI CEI EN ISO 50001:2018 - UNI CEI 11352:2014 – UNI ISO 37001:2016	PA 08.10	REV. 3
<b>Segnalazioni</b>			

Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, RDC procede all'esame preliminare della segnalazione ricevuta.

Nello specifico, durante tale fase, è necessario che RDC valuti la procedibilità e successivamente l'ammissibilità della stessa.

Di seguito, si rappresentano alcune valutazioni che possono essere effettuate in tali fasi.

Il RDC assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati verificabili attraverso una o più delle seguenti attività, garantendo che tali fasi siano svolte nel minor tempo possibile e nel rispetto dei principi di obiettività, competenza, diligenza professionale e riservatezza.

L'obiettivo dell'istruttoria è di procedere alla classificazione delle comunicazioni ricevute al fine di identificare le segnalazioni da trattare, nonché valutare la sussistenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di accertamento.

Nello specifico, il RDC:

- esamina le comunicazioni ricevute per identificare le segnalazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente procedura e nella normativa whistleblowing oppure no;
- classifica le segnalazioni, sulla base dei loro contenuti, identificando le eventuali segnalazioni relative a fatti rilevanti;
- identifica tra le segnalazioni quelle verificabili e quelle non verificabili;
- archivia quelle segnalazioni:
  - a) palesemente infondate e/o in malafede, fatte per arrecare un danno ingiusto;
  - b) contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria ed archiviate, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
  - c) segnalazioni non verificabili, non ritenendo pertanto necessario avviare la fase di accertamento, indicandone le motivazioni e valutandone l'invio ai responsabili delle funzioni interessate unitamente, se del caso, a raccomandazioni su eventuali iniziative da intraprendere;
  - d) segnalazioni verificabili per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari, non valuti necessario l'avvio della successiva fase di accertamento.

Nel caso ci fossero delle segnalazioni a carico del RDC, queste dovranno essere inoltrate e trattate direttamente dall'Amministratore Unico aziendale.

### 5.3 Accertamento

L'obiettivo delle attività di accertamento sulle segnalazioni è di procedere alle analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, nonché formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla segnalazione per rafforzare il sistema di controllo interno.

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalla normativa sul whistleblowing e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità appunto come segnalazione whistleblowing.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

 <b>ELETTROVIT s.r.l.</b>	<p align="center"><b>PROCEDURE AZIENDALI</b></p> RIF. UNI EN ISO 9001:2015 - UNI EN ISO 14001:2015 – UNI ISO 45001:2018 – UNI CEI EN ISO 50001:2018 - UNI CEI 11352:2014 – UNI ISO 37001:2016	PA 08.10	REV. 3
<p align="center"><b>Segnalazioni</b></p>			

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, RDC procederà all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Laddove se ne ravveda la necessità, RDC potrà suggerire all'Amministratore Unico di denunciare una segnalazione alle autorità di polizia e giudiziarie competenti per l'avvio delle indagini previste per legge.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, RDC avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

RDC assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

L'obiettivo della fase di accertamento è di procedere con le verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

RDC deve assicurare lo svolgimento delle necessarie verifiche, a titolo esemplificativo:

- direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Nel caso sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal Gestore (altre funzioni aziendali), anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella Procedura "whistleblowing" e nel Modello 231 ed espressamente sanzionati dal Sistema Disciplinare interno.

## **6.0 Allegati**

Mod. 08.10.01          Modulo di segnalazione per l'anticorruzione